COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Commissario Straordinario nr. 335

del 20/12/2001

3.3.5
5.4.4
→ 1.8.6

CITTÀ DI NARDÒ

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.335 / 2001

OGGETTO: Integrazione e modifica Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa.

L'anno duemilauno, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sede comunale, il Commissario Straordinario Dott. Nicola Prete, assistito dal Segretario Generale dott. Antonio Gaballo, esamina l'argomento in oggetto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 515 del 29 aprile 1994 era stato adottato il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n.507/93, con il quale viene stabilito che ciascun Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'occapazione di suolo pubblico;

Constatato che tale Regolamento in alcuni articoli era ormai superato da nuove disposizioni legislative subentrate nel tempo;

Che pertanto si rendeva opportuno modificare il vigente nonchè aggiornarlo anche ai principi della legge 212/2000, ossia lo statuto del contribuente;

Ritenuto pertanto dotare questo Ente di un Regolamento più consono alle attuali norme vigenti;

Letta ed esaminata pertanto la bozza di Regolamento predisposta dal servizio Tributi;

Ritenuto farla propria;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267;

Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

Settore Economico Finanziario - Tributi

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento
Art. 2 Tipologia delle occupazioni e durata
Art. 3 Oggetto della tassa
Art. 4 Esclusioni
Art. 5 Agevolazioni
Art. 6 Soggetti obbligati al pagamento della tassa
Art. 7 Gestione della procedura di contestazione
Art. 8 Responsabile gestionale della tassa

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 9 Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione.Domanda di concessione o autorizzazione
Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 12 Obblighi del titolare del provvedimento
Art. 13 Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
Art. 14 Rinuncia all'occupazione
Art. 15 Decadenza della concessione o autorizzazione
Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
Art. 17 Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 18 Occupazioni d'urgenza
Art. 19 Occupazioni abusive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

CAPO III
TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20 Misura delle occupazioni
Art. 21 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Art. 22 Determinazione della tariffa di base
Art. 23 Determinazione della tassa
Art. 24 Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25 Modalità e termini di pagamento
Art. 26 Penalità, indennità, sanzioni
Art. 27 Definizione agevolata della penale
Art. 28 Diffida ad adempiere
Art. 29 Riscossione coattiva
Art. 30 Rimborsi

CAPO V
NORME FINALI – PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art.31 Norme finali
Art.32 pubblicità

Art. 33 Entrata in vigore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento che modifica in alcune parti quello già esistente ed adottato ai sensi e per gli effetti del Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 515 del 29 aprile 1994, disciplina la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione della tassa;
- le modalità ed i termini di pagamento della tassa;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 2
Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione della tassa, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 3
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

Art. 4
Esclusioni

La tassa non si applica alle seguenti occupazioni:

a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
f. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari, limitatamente alla loro proiezione..
g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
h. Occupazioni effettuate con tende solari non ubicate su suolo pubblico.
i. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
k. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
l. Occupazioni di aree cimiteriali.
m. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

n. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
o. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 30 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
p. Occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno, protezioni in genere per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
q. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
r. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa).
s. Occupazioni per manutenzione del verde privato con mezzi meccanici o automezzi operativi autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
t. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
u. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
v. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
w. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
x. Accessi e passi carrabili
y. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
z. Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
aa. Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
bb. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
cc. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
dd. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di Culti
ee. Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
ff. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte dei Servizi Comunali.

Art. 5
Agevolazioni.

Per l'applicazione del presente articolo, si fa esplicito riferimento al regolamento comunale per la disciplina delle agevolazioni, adottato con D.C.C. n° 105 del 21/12/1998.

Art. 6
Soggetti obbligati al pagamento della tassa.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) la tassa relativa ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento della tassa dovuta per tale tipologia di occupazione.

Art. 7
Gestione della procedura di contestazione

1. La procedura di contestazione della tassa nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la comminazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 26, viene gestita direttamente dal Servizio Tributi , secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 8
Responsabile gestionale della tassa

1. Il responsabile della sola attività gestionale della tassa disciplinata dal presente regolamento è il Funzionario Responsabile della tassa

---

CAPO II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

Art. 9
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione. Domanda

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Settore Economico Finanziario- Servizio Tributi di questo Comune.
   E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
   - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
   - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
   - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
   - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
   - misura dell'occupazione;
   - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
   - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della eventuale documentazione richiesta dal Servizio Tributi per ogni tipologia di occupazione.
4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione della tassa, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
5. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
5. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
6. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 10
Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previa acquisizione del parere favorevole del settore di Polizia Urbana in ordine a tutte le norme contenute nel Codice della strada e previo pagamento della relativa tassa ed altri eventuali oneri previsti dalla legge.
2. Unitamente al provvedimento autorizzatorio potrà essere consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 2 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 11
Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
b. codice fiscale o partita I.V.A.;
c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto del calcolo della tassa sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.8.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

Art. 12
Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
   a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
   b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
   c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
   d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
   e. esporre il cartello eventualmente rilasciato ai sensi degli art. 11 e 12 del presente regolamento;
   f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
   g. provvedere al versamento della tassa secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
   h. provvedere al versamento della tassa dovuta relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
   i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
   j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
   k. conservare le ricevute di pagamento della tassa per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
   l. comunicare al Servizio Tributi la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
   m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al Servizio Tributi che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
      - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
      - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
      - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
   n. nel caso di convocazione scritta effettuata dal Servizio Tributi rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati dal medesimo servizio relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed alla relativa tassa;
   o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 13
Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il servizio Tributi si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione della tassa, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Comune l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione della tassa o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, la tassa corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola MARETE

Art. 14
Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alServizio Tributi che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione della tassa già pagata o dovuta per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) la tassa è computata fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dal competente Settore Commercio .Non si da luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, al Servizio Tributi l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 11, ed avrà diritto al rimborso della tassa, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento della tassa avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. Il Servizio Tributi competente al rilascio di detti atti dovrà comunque emettere avviso di accertamento per il mancato pagamento.

Art. 15
Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio tributi che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
   a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
   b. in caso di mancato pagamento della tassa in caso di proroga,
   c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
   d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione della tassa già pagata o dovuta per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Art. 16
Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio Tributi con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire al Servizio Tributi, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata o dovuta per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento della tassa per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere temporaneo, è tenuto al versamento della tassa a partire dalla data di subingresso richiesto; per le sole occupazioni inerenti al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza della tassa è considerato quello di inizio attività.

Art. 17
Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta al Servizio Tributi di questo Comune con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.
5.

Art. 18
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
   a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
   b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Tributi o al Comando della Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. In caso di segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Urbana, sarà cura di quest'ultimo inoltrare la comunicazione al Servizio Tributi competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
   c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Il Comando di Polizia Urbana provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. precedente comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Comando di Polizia Urbana un congruo termine, comunque non superiore a giorni quindici, per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

CAPO III
TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20
Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione della tassa, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro, fatte salve le occupazioni di soprassuolo pubblico effettuate dalla Società telefonica o di energia elettrica. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia ed il totale è arrotondato al metro superiore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a. Alterazioni stradali

Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula: mq = lunghezza dello scavo x larghezza dello scavo x 1,75.

b. Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione della tassa, al momento esclusa con apposito provvedimento di C.C., la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.

c. Accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione della tassa, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

f. Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione della tassa, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

g. Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione della tassa è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

h. Aree mercatali e posteggi

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione della tassa è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

i. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

j. Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

Ai fini dell'applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 4 categorie di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio n° 516 del 29/04/1994 che si allega in copia e farà parte integrante del presente atto unitamente alla deliberazione di C.C.n° 14 del 28/02/2000 e D.G.M.n°46 del 29/01/2001

I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1°categoria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mocciaro RETE

Art. 22
Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 22 comma 1, le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono quelle in vigore, fissate con la deliberazione di C.C. n° 14/2000 e confermate con la deliberazione di G.M. n° 46/2001. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione della tassa si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23
Determinazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare della tassa dovuta per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione .
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare della tassa è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera ,per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. la tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base , per la misura di ciascuna piazzola. L'importo totale così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione della tassa è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed la tassa complessivamente dovuta è costituita dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. La tassa come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare alla tassa dovuta, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.

Art. 24
Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in L. 1.250 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO IV
MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 25
Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con le seguenti modalità:
   a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
   b. a mezzo di appositi conti correnti postali intestati
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento applicando le regole contenute nell'articolo 5 del Regolamento CE n° 1103/97 (l'arrotondamento degli importi in EURO è effettuato al centesimo di euro

IL COMMISSARIO

per eccesso,se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e per difetto se la frazione è inferiore a tale ammontare).

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno solare deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento dovrà avvenire entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà in occasione della fissazione delle tariffe da applicare per il relativo anno e comunque entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento della tassa deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento della tassa deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
7. La tassa relativa a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a L. 500.000, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio , 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
8. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui Canone superi L. 500.000, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^ rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
9. La tassa relativa a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a L.500.000, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^ rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
10. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art.10, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 21 lettera "i".

Le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti comma, sono così stabiliti:

- ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;
- in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a L. 500.000, il 50% della tassa dovuta dovrà essere versato entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre 15 giorni prima della scadenza della concessione.

In caso di occupazione abusiva o di mancata riconsegna da parte di ciascun concessionario del proprio bollettino di versamento della tassa si applicano le sanzioni, le indennità e quant'altro stabilito dal successivo art. 26

Art. 26
Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento della tassa si applica una penalità pari al 30% della tassa dovuta o del restante importo dovuto mentre per il tardivo versamento (entro 30 giorni) si applica una penalità pari al 10% ;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari alla tassa maggiorata del 100% ,con un importo minimo di Euro 51,65 (£.100.000) considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare della tassa dovuta e non pagata alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

Art. 27
Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento della tassa può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Servizio Tributi e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
   a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento della tassa o di una parte di essa, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
   b. all' 8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento della tassa o di una parte di essa, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE

2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento della tassa dovuta

Art. 28
Diffida ad adempiere

1. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento della tassa, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di tassa, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 29 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 5 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, verrà emesso regolare avviso di accertamento e/o liquidazione. Il mancato pagamento dell'avviso nei termini fissati dalla legge, comporterà l'avvio della riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.
3. Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale del Servizio Tributi è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento della relativa tassa, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Art. 29
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni.

Art. 30
Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Tributi, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Servizio Tributi provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabile del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a L. 20.000.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
7. Qualora il Comune vanti per la presente tassa un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V
NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 31
Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento della presente tassa.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure del Servizio Tributi.
3. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, per le manifestazioni culturali, sportive, politiche con caratteristiche di straordinarietà e con forte connotazione promozionale, la Giunta Municipale, su proposta dei specifici Settori competenti per materia e previo parere del Settore Economico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Finanziario che attesti il mantenimento delle previsioni di entrata di bilancio, può deliberare l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 32
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Servizio Tributi .
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il Capo servizio tributi
R. Antonio Pisanello

Il Dirigente settore Econ.Finan
Dott.Gustavo Petolicchio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola PRETE